

2) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Nel 2003, il volume annuale dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 992/95, modificato conformemente all'allegato del presente regolamento, è ridotto proporzionalmente alla parte di periodo contingente, in mesi interi, trascorsa anteriormente alla data di cui al secondo paragrafo dell'articolo 3. La cifra risultante da questo calcolo è arrotondata all'unità completa successiva.

2. Nel 2003 il volume del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0761 è pari a 770 tonnellate.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 2003.

Tuttavia per i prodotti di cui al codice NC 0204 il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI